

MEMORIA TECNICA DI PARTE
per conto di **BIASONI DANIELE**
trasmessa al **CTU ing. ASPES SILVIO**
per il procedimento
BIASONI / COND. MONTESANTO
presso il **TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Il sottoscritto, dott. ing. GALIFI CARLO, iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Milano n.10344, consulente tecnico del Tribunale di Milano n.5482, membro co-fondatore del GITEG (gruppo italiano consulenti tecnici economici giuridici), a diffusione nazionale, CTP per conto di Biasoni Daniele nel procedimento suddetto, presenta al CTU ing. Aspes Silvio, a conclusione degli accertamenti dallo stesso effettuati, una propria memoria tecnica di parte, così composta:

- 1) QUESITO;**
- 2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI;**
- 3) CONSIDERAZIONI TECNICHE;**
- 4) CONCLUSIONI.**

1) QUESITO

“accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la soluzione migliore ed in linea con le disposizioni normative vigenti, per il posizionamento e l'installazione dell'antenna descritta nel progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto così come richiesto dall'attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal condominio, o invece sia praticabile l'installazione dell'antenna sul terreno condominiale tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dall'attore.

Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l'attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell'antenna”.

2) ACCERTAMENTI EFFETTUATI

Sono stati effettuati vari sopralluoghi presso il condominio in questione, in cui il CTU ha potuto prendere visione dei luoghi, nonché dello stato e delle condizioni per la installazione delle antenne da parte dell'attore.

Il CTU ha avuto modo peraltro di verificare le effettive misurazioni circa le quote e gli ingombri delle antenne in questione, nonché circa gli spazi condominiali disponibili.

Al CTU è stata inoltre presentata documentazione tecnica inerente le antenne interessate alla installazione, con relativi accessori, nonché relativamente al cavo coassiale di discesa ed alle apparecchiature trasmittenti.

IL CTU ha avuto modo di approfondire autonomamente la cosiddetta soluzione alternativa sommariamente suggerita da controparte, consistente nella ipotesi di installazione della antenna in cima ad un traliccio di circa 15 metri installato a sua volta nel terreno di cui al piccolo giardinetto condominiale.

Egli ha cioè autonomamente avuto contatti con produttori di tralicci, per la definizione di fattibilità e costi relativi, accertando di persona la enorme maggiorazione di costi correlata a tale ipotesi, nonché la maggiore complessità tecnica sia in fase di realizzazione che in fase di ordinaria manutenzione.

Il CTU ha inoltre potuto direttamente accertare che siffatta ipotetica installazione della antenna in cima al traliccio comporterebbe un sicuro sconfinamento di porzione della antenna in spazi aerei confinanti di altrui proprietà, oltre che un cospicuo taglio dei pochi alberi presenti.

3) CONSIDERAZIONI TECNICHE

La **totalità** delle installazioni di antenne come quella in questione, senza eccezione alcuna, viene fatta sui tetti dei condomini.

Così intende fare l'attore nel caso in questione.

Tale circostanza non è affatto casuale, né rappresenta per così dire un capriccio o un tentativo di risparmio.

Brevemente espongo al CTU le ragioni per cui tali antenne vengono installate normalmente sui tetti, così come anche richiesto dall'attore, ovvero perché è esclusa la possibilità di installare le antenne in modo diverso così come invece prospettato dal condominio (antenna in cima ad un traliccio di 15 metri installato a terra nel giardinetto condominiale).

Le ragioni per cui quella prospettata dall'attore è la soluzione migliore, e direi anche l'unica e la più ragionevole, discende non da una ma da una lunga serie di motivazioni, come segue.

- a) **dal punto di vista tecnico:** viene garantita la miglior ricetrasmisione possibile, oltre che per la altezza, anche per la posizione dominante nonché per la minor lunghezza di cavi necessari (e quindi minore attenuazione!!) di collegamento della antenna rispetto alle apparecchiature;
- b) **dal punto di vista economico:** la soluzione proposta dall'attore rappresenta la più economica in assoluto rispetto alla soluzione alternativa esaminata dal CTU stesso. Egli ha avuto infatti modo di verificare direttamente con i costruttori dei tralicci, la enorme maggiorazione di costo richiesta, unitamente alla maggior complessità tecnica sia realizzativi che di manutenzione; fra l'altro, posto che il tetto regge di per sé la leggera antenna e struttura senza problemi, che motivi ci sono per suggerire un traliccio che serve per raggiungere e superare la altezza del tetto??
- c) **dal punto di vista estetico:** è immediato il vantaggio, se si immagina la antenna sul tetto che rientra ormai nella normalità del paesaggio, rispetto alla medesima antenna installata in cima ad un traliccio di 15 metri posizionato a terra, in un limitato giardinetto condominiale, affiancato ad uno stabile, e di altezza tale cioè da superare il tetto dello stabile stesso;
- d) **dal punto di vista condominiale:** il vantaggio è immediato per le stesse ragioni di cui sopra, e cioè se si confronta la antenna sul tetto ormai del tutto abituale e normale, per di più non arrecante alcun disturbo di alcun tipo, rispetto ad una antenna installata in cima ad un traliccio posizionato a terra nel limitato spazio

condominiale, che sarebbe così ancora più limitato ed inagibile; fra l'altro anche le operazioni di manutenzione del traliccio sarebbero più complesse e più coinvolgenti gli spazi condominiali;

- e) **dal punto di vista ambientale:** non si arreca alcuna offesa all'ambiente circostante né si comporta dissennato taglio di alberi od altro, come sarebbe invece nel caso del traliccio a terra;
- f) **dal punto di vista giuridico:** da ultimo, ma non certo per importanza, l'antenna, che ha un certo ingombro "naturale", quando installata sul tetto garantisce il fatto che la propria estensione resti delimitata allo spazio aereo condominiale, non comportando alcun sconfinamento dello spazio aereo in altrui proprietà, come invece sarebbe nel caso di installazione in cima al traliccio a terra nello spazio del giardinetto condominiale, come anche il CTU ha avuto modo di constatare direttamente. A tale proposito si allega, per comodità del CTU, copia di sentenza del Tribunale di Monza 30/04/92, in merito ad indebito sconfinamento in caso analogo. In merito, si porta a conoscenza del CTU, per comodità, quanto evidenziato dal legale avv. Baccani, e cioè che l'estensione "naturale" della antenna nel caso di installazione in cima al traliccio a terra nello spazio condominiale disponibile, porterebbe necessariamente a violare le norme dell'art.873 c.c. e seguenti (distanza non inferiore a 3 metri) in quanto la parte costituita dalla direttiva, ruotando, passerebbe necessariamente sul terreno del vicino confinante, o comunque sarebbe ad una distanza tale da violare le norme sopra citate.

4) CONCLUSIONI

Per concludere, da quanto sopra detto, si ritiene di poter a ragione prospettare al CTU le seguenti risposte al quesito a lui posto dal Giudice.

I) **"(.....)avendo cura di indicare la soluzione migliore od in linea con le disposizioni normative vigenti (...)"**.

Accertati stato e condizioni dei luoghi e delle antenne in questione, e presa in attenta considerazione ogni altra possibile soluzione alternativa, non vi è alcun dubbio che **la soluzione migliore** in linea con la normativa vigente consiste nell'installare le antenne sul tetto dell'edificio, esattamente nella posizione indicata dall'attore.

Tale soluzione di effettuare la installazione sul tetto rappresenta d'altronde la **totalità** dei casi di siffatte installazioni di siffatte tipologie di antenne, e ciò non è certo un caso.

Vantaggi evidenti rispetto alle cosiddette soluzioni alternative prospettate (antenna in cima a traliccio sul terreno del giardinetto condominiale laterale) sono:

- a) **dal punto di vista tecnico**, migliore qualità dei segnali in assoluto, con assenza garantita di disturbi alle altrui ricezioni;
- b) **dal punto di vista economico**, minor costo in assoluto;
- c) **dal punto di vista estetico**, minor impatto in assoluto;
- d) **dal punto di vista condominiale**, non si arreca alcun disturbo;
- e) **dal punto di vista ambientale**, non vi è necessità di tagliare alberi od altro;
- f) **dal punto di vista giuridico**, perfettamente rientrante nelle norme vigenti, con assenza di sconfinamento in spazi altrui.

II) **"(.....) se è praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto (...), o invece sia praticabile l'installazione dell'antenna sul terreno condominiale (...)"**.

L'installazione dell'antenna sul tetto così come richiesto dall'attore oltre che praticabile, rappresenta la unica soluzione ragionevole e sicuramente la più vantaggiosa in tutti i

sensi, per quanto sopra detto, non solo dal punto di vista dell'attore ma persino dal punto di vista del condominio stesso, che così non avrebbe il benché minimo inconveniente. Per contro, la soluzione prospettata dal condominio non comporterebbe alcun beneficio bensì presenterebbe **unicamente** una serie di svantaggi ed inconvenienti tecnici, estetici, di utilizzo degli spazi comuni, ambientali giuridici, oltre che essere inutilmente ed eccessivamente onerosa.

III) “Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti (....)”.

Non vi sono particolari accorgimenti in sede di posizionamento della antenna da parte dell'attore, cioè sul tetto, se non quelli di “ordinaria” attenzione per siffatte “ordinarie” installazioni.

FINE DELLA RELAZIONE

MILANO, 29/05/2000

Dott. ing. CARLO GALIFI